

Forniti i chiarimenti operativi relativi al riconoscimento del credito di imposta previsto per le parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi - in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250 – dall'articolo 20 del Decreto legislativo n. 28 del 2010.

Nello specifico, il Ministero della giustizia ha reso noto che:

- è stata già inoltrata a tutti gli organismi di mediazione la richiesta di far pervenire presso la direzione generale della giustizia civile i dati di dettaglio necessari,
- è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà la compiuta comunicazione a tutti gli interessati dell'importo da potere far valere a titolo di credito di imposta per le indennità corrisposte nell'anno 2011.

Si informa, inoltre, che nella sezione VI delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2012 è precisato che se la comunicazione (relativa al credito di imposta) è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.

[Leggi la nota del Ministero della Giustizia](#)